



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IV REPARTO

Viale dell'Esercito, 186 – 00143 ROMA

Prot. n.

M_D GMIL IV 15 1 0518566



01/12/2009

Roma

PDC: Col. Giovanni SANTORELLI

tel.: 5.0440 (06517050440)

e-mail: r4d15s0@persomil.difesa.it

OGGETTO: Rimborso biglietti ferroviari relativi a linee ad alta velocità (TAV).

A COMANDO LOGISTICO A.M.
Servizio di commissariato ed amministrazione
Reparto amministrazione
Direzione di amministrazione 70121 - BARI -

e, per conoscenza:

UFFICIO CENTRALE PER LE
ISPEZIONI AMMINISTRATIVE 00100 - ROMA -

DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE INTERFORZE 00100 - ROMA -

COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO
Direzione di amministrazione 50100 - FIRENZE -

MARINA MILITARE
Centro di responsabilità amministrativa
Ufficio generale 00100 - ROMA -

COMANDO LOGISTICO A.M. – S.C.A.
Reparto amministrazione – 4° Ufficio 00100 - ROMA -

COMANDO GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Direzione di amministrazione 00185 - ROMA -

^^^ ^^

Riferimento:

f.n. CL/SCA/DA/2-2/10565 in data 10 settembre 2009 (non a tutti).

Seguito:

a. circolare n. DGPM/IV/12/110082/0 in data 20 settembre 2002;

b. f. n. M_D GMIL_05 IV 15 1 13377 in data 1° marzo 2007 (non a tutti).

^^^ ^^

1. Codesto Ente, con il foglio a riferimento, ha chiesto un parere in merito alla possibilità di rimborsare il costo del biglietto del treno su linee ad alta velocità (TAV), nell'ipotesi in cui il personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio utilizzi un mezzo non di proprietà dell'amministrazione senza la prevista autorizzazione, ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.P.R. 13

./.

giugno 2002, n. 163. In particolare, è stato sollevato il problema sulle modalità di individuazione del costo del biglietto ferroviario nel caso in cui il primo treno utile, in concomitanza con l'orario di inizio della missione, sia un treno ad alta velocità.

2. Al riguardo, questa Direzione generale, con la circolare a seguito a., ha precisato che al personale non autorizzato deve essere rimborsato il costo del biglietto ferroviario a tariffa intera di prima classe, comprensivo degli eventuali supplementi (con esclusione di quelli connessi con treni di lusso o speciali) che sarebbero stati rimborsati in relazione all'orario di partenza, sempre che i tempi di missione risultino adeguati ai tempi di percorrenza.
3. Ciò premesso, alla luce delle recenti ristrutturazioni in ambito Trenitalia, dei servizi offerti e degli orari ferroviari predisposti, risulta che il treno ad alta velocità non possa essere più considerato di lusso o speciale ma, nella maggior parte dei casi, esso costituisce il mezzo più frequente e, talvolta, l'unico da poter utilizzare in determinate fasce orarie.
4. In relazione a quanto sopra ed a modifica di quanto precedentemente comunicato con il foglio a seguito b., si dispone che nell'ipotesi di utilizzo di mezzi di trasporto non di proprietà dell'amministrazione, senza la prevista autorizzazione, possa essere riconosciuto il rimborso forfettario anche del biglietto ferroviario dell'alta velocità. A tal fine si ribadisce che, nel caso di uso del mezzo proprio in luogo del mezzo ferroviario autorizzato, il liquidatore del certificato di viaggio deve intendere come inizio della missione quella di partenza del primo treno utile (analogamente per il ritorno). Per determinare il tempo di durata del viaggio occorre far riferimento esclusivamente all'orario ferroviario. Di conseguenza, l'indennità di trasferta di cui all'art. 1 della legge n. 836 del 1973 e l'indennità oraria di cui all'art. 7, comma 5 del D.P.R. n. 163 del 2002, dovranno essere rapportate alla durata del viaggio del treno preso a riferimento, quale scaturente dall'orario ufficiale. L'importo rimborsabile dell'equivalente del costo del biglietto dovrà essere, in ogni caso, quello risultante dal sito di Trenitalia.
5. Dalla data di emanazione della presente devono ritenersi abrogate tutte le disposizioni in materia in contrasto con quelle sopra indicate.

MINUTA



d'ordine
IL CAPO-REPARTO
(Dirig. SARTI dott. Severo)

